



ENTE PARCO DEL BEIGUA

parco naturale regionale

Sede amministrativa: *Piazza Beato Jacopo 1 e 3 - 17019 Varazze (SV)*

tel. 019 4512050 fax 019 4512054

pec: segreteria@pec.parcobeigua.it

www.parcobeigua.it



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Beigua
UNESCO
Global Geopark

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N° 019 del 13 GENNAIO 2021

OGGETTO: Procedimento di Conferenza dei Servizi istruttoria regionale, convocata ai sensi dell'art. 14, c.1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. con svolgimento previsto in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14Bis della stessa legge, in merito all'istanza di "permesso di ricerca per materiali solidi (titanio, granato e minerali associati) sulla terraferma denominato "Monte Antenna" nei Comuni di Urbe e Sassello (SV), presentata dalla Compagnia Europea del Titanio – CET s.r.l.

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione del Consiglio n. 39 del 27/08/2018 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore dell'Ente Parco del Beigua con le funzioni di cui all'art. 50 della L.R. n. 12/95, nonché dell'art. 24 dello Statuto vigente;

PREMESSO CHE

- in data 20 aprile 2015, prot. Ente Parco del Beigua n. 392, la soc. Compagnia Europea per il Titanio - C.E.T. s.r.l., con sede in Cuneo ha presentato la documentazione necessaria all'attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m. e i. e dell'art. 11 della L.R. 38/1998 e s.m. e i., inerente al "permesso di ricerca mineraria per minerali di titanio, granato e minerali associati, denominato Monte Tarinè", nell'area dei Comuni di Urbe e Sassello (SV);
- in data 30 aprile 2015 la Regione Liguria, con nota PG/2015/0081955, ha inviato all'Ente Parco la richiesta di parere da rilasciarsi ai sensi dell'art. 2, c.1, lett. a) delle Norme Tecniche per la Procedura di VIA di cui alla DGR n. 1660/2013;
- con Determina del Direttore n. 179 del 29.05.2015 l'Ente Parco ha espresso parere negativo ;
- il Settore attività estrattive della Regione Liguria ha rilasciato, in data 07/05/2015 nell'ambito dello stesso procedimento, parere negativo per procedere ad un nuovo studio dell'area in oggetto ;
- con Decreto del Dirigente regionale n.1924 del 07.07.2015, è stata dichiarata inammissibile l'istanza relativa all'attività di ricerca mineraria per minerali di titanio, granato e minerali associati, ai sensi dell'art. 13 c.9 bis, l.r. 38/98 riguardante la « Disciplina della valutazione di impatto ambientale » ;
- la Compagnia Europea per il Titanio ha proposto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, un ricorso per ottenere l'annullamento di tale provvedimento regionale (n° di registro generale 915 del 2015) ;
- il TAR Liguria (sezione seconda), con sentenza n. 202000200 emessa in data 19 febbraio 2020 e pubblicata il 21.03.2020 ha respinto il ricorso presentato dalla C.E.T. s.r.l. ;
- la C.E.T. s.r.l. ha notificato all'Ente Parco del Beigua con PEC del 1 dicembre 2020, ai sensi della legge 53/1994, gli atti relativi al ricorso in appello al Consiglio di Stato nei

aree protette



regione liguria

Sede legale: *Palazzo Gervino*

Via G.B. Badano 45 - 17046 Sassello (SV)

C.F. 92057740091

P. Iva 01267850095

Sede Comunità del Parco: *Villa Bagnara*

Via Montegrappa 2 - 16010 Masone /GE)



UNI EN ISO 14001:2015 N° EMS 1032/S

confronti Regione Liguria, Comuni di Sassello e Urbe, Ente Parco del Beigua e Associazione WWF Savona per l'annullamento e/o la riforma della sentenza del TAR sopracitata, l'annullamento del Decreto regionale e degli atti da questo richiamati, tra cui anche la Determina del Direttore del Parco sopracitata, l'annullamento dell'articolo della l.r. 12/95 (Riordino delle aree protette) e della Delibera di Consiglio Regionale n. 44/2001 di approvazione del Piano del Parco Naturale Regionale del Beigua, nelle parti riguardanti i divieti di asportazione di rocce e minerali e di necessità del nulla osta dell'Ente parco per le attività di ricerca e accertamenti diagnostici ;

DATO ATTO CHE

- in data 23.07.2020 la C.E.T. s.r.l. ha inviato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (nota acquisita al prot. 57454/MATTM di pari data) una istanza di compatibilità ambientale relativa al progetto di « Permesso di ricerca per minerali solidi granato, titanio e minerali associati » sulla terraferma denominato Monte Antenna, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 ;
- la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero ha riscontrato tale richiesta con nota in uscita 0062285 del 06.08.2020, in cui si dichiara che non sussistono i presupposti per l'attivazione di una procedura di VIA, trattandosi di attività assimilabili a indagini preliminari propedeutiche alla redazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica, archiviando l'istanza presentata;
- l'Ente Parco ha approvato con Delibera di Consiglio n. 11 dell'11.11.2020 un « Regolamento del Parco per la ricerca e il monitoraggio » a cui è allegato un Modulo di richiesta ricerca e monitoraggio » ;
- il Settore Tutela del Paesaggio, Demanio Marittimo e attività Estrattive della Regione ha trasmesso via PEC con nota prot. PG/2020/406562 del 04.12.2020 la comunicazione di indizione di conferenza dei servizi istruttoria in merito all'istanza di « permesso di ricerca per materiali solidi (titanio, granato e minerali associati) sulla terraferma denominato « Monte Antenna » nei Comuni di Urbe e Sassello, presentato dalla ditta C.E.T. s.r.l. in data 26 agosto 2020 ;
- l'Ente Parco ha richiesto, con nota prot. 1073 del 7.12.2020, ad integrazione della documentazione presentata dalla C.E.T. , la compilazione del Modulo di richiesta ricerca e monitoraggio sopracitato;
- i legali della C.E.T. s.r.l., con nota del 30.12.2020 riscontrata dall'Ente Parco con protocollo n.1146, comunicano il diniego dei loro assistiti a presentare il Modulo richiesto, ritenendo il regolamento e il Modulo stesso inapplicabili e paventando possibili ulteriori impugnazioni degli atti stessi;
- i legali dell'Ente Parco, con nota riscontrata dallo stesso Ente con protocollo n.37 del 12.01.2021, confermano la validità della richiesta dell'Ente Parco di compilazione del Modulo di richiesta ricerca e monitoraggio nell'ambito del presente procedimento nonché della congrua e imprescindibile applicazione del Regolamento sopra citato;

VISTI

- la Legge Regionale n.12 del 22.02.1995 (Riordino delle aree protette) e s. m. e i.;
- la Legge Regionale n. 28 del 10.07.2009 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità) e s. m. e i.;
- la Direttiva CEE 92/43 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- il D.P.R 357/97 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e s. m. e i.;
- il D.P.R. 120/03 recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 357/97 concernente l'attuazione

- della Direttiva 92/43 CEE;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 537 del 4 luglio 2017 - Approvazione delle misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) appartenenti alla regione biogeografica mediterranea;
- il Piano Integrato del Parco Naturale Regionale del Beigua approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 11 del 21.05.2019;

CONSIDERATO CHE

il suddetto Piano, attraverso l'integrazione tra le "Norme tecniche di attuazione", riguardanti le fasce di protezione del Parco previste dalla Legge 394/91 e dalla l.r. 12/95 e s.m.i, e le norme previste nelle "Misure regolamentari gestionali" che disciplinano l'esercizio delle attività e l'esecuzione delle opere sia all'interno del Parco sia all'interno dei siti della Rete Natura 2000 in gestione all'Ente Parco, ha consentito di definire il "Territorio protetto" (dato appunto dalla somma di Parco e siti della Rete Natura 2000) gestito dall'Ente Parco con criteri omogenei e norme integrate tra loro, che rafforzano l'azione di tutela e di salvaguardia potenziandone l'efficacia;

l'area inerente il permesso di ricerca mineraria interessa per circa un 50% della sua superficie il Parco Naturale Regionale del Beigua, in un'area classificata RGO – Riserva Generale Orientata e per circa il 60% della sua superficie la ZSC Zona Speciale di Conservazione - IT1331402 Beigua - Monte Dente - Gargassa – Pavaglione (individuato ai sensi della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE) ricompreso nella Regione Biogeografica Mediterranea, di cui è ente gestore il medesimo Ente Parco del Beigua (ai sensi della L.R. 28/2009);

ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera e) delle "Norme tecniche di attuazione" del Piano Integrato, come previsto anche dalla Legge quadro nazionale sulle aree protette n. 394/1991 [cfr. art. 11, comma 3, lettera b)], è vietata nel territorio del Parco l' *"apertura e coltivazione di cave e miniere, nonché l'asportazione di minerali"*;

ai sensi dell'art. 10, comma 10.7, delle "Misure Regolamentari gestionali" del Piano Integrato è vietato in tutto il territorio protetto *"l'apertura di cave e miniere"*;

le "Misure regolamentari gestionali" prevedono all'art. 30 modalità operative specifiche per le **attività di ricerca e monitoraggio scientifico**; in particolare il comma 2 prevede che *"qualora la conduzione di tali attività sul campo sia potenzialmente in grado di interferire con i processi naturali o comporti metodi distruttivi o prelievi di campioni minerali, vegetali o animali (ivi compresi sondaggi e monitoraggi geognostici, geofisici e geochimici), è necessario richiedere l'autorizzazione dell'Ente gestore, presentando un programma che stabilisca tempi e modi della ricerca e specifichi la natura delle operazioni da eseguire. Le autorizzazioni sono rilasciate a titolo nominale e circoscritte nel tempo e nello spazio. Il soggetto interessato provvede inoltre a fornire all'Ente gestore una copia dei risultati delle ricerche per ciascuna delle diverse forme da esso realizzate (ad esempio relazioni, fotografie, registrazioni, pubblicazioni)."*

TENUTO CONTO che dal marzo 2005 il comprensorio del Parco del Beigua è formalmente riconosciuto come geoparco internazionale ed inserito nella Rete Europea dei Geoparchi e nella Rete Globale dei Geoparchi sotto l'egida dell'UNESCO, nell'ambito delle quali è prioritaria la tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

appare evidente che le semplici indagini bibliografiche o cartografiche non sono soggette ad alcuna autorizzazione e i semplici rilevati di campo, eseguiti al di fuori della stagione riproduttiva delle specie target, eseguiti lungo la rete sentieristica del Parco e che non presuppongono l'alterazione dello stato di fatto in termini ambientali, non possono avere incidenze significative sulle specie e sugli habitat target definite dal Piano Integrato del Parco;

la documentazione tecnica inviata dalla C.E.T. S.r.l., in particolare gli elaborati denominati "SIA -1.pdf" e "Sintesi non tecnica.pdf" sono stati esaminati dal Prof. Pietro Marescotti, docente di "Mineralogia e Rischio ambientale" e "Metodi di indagine di geomateriali" presso il Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e Dell'Ambiente dell'Università di Genova, membro della Comunità del Parco del Beigua;

dall'esame di tale documentazione, sono emerse alcune incongruenze evidenziate dall'Ente Parco all'interno del documento allegato alla presente determinazione (Allegato A), considerato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATA la sentenza del TAR Liguria (sezione seconda) n. 202000200 emessa in data 19 febbraio 2020 e pubblicata il 21.03.2020 laddove sottolinea che "La sottoposizione dell'area sulla quale si dovrebbe svolgere la ricerca mineraria a molteplici vincoli sia paesaggistici che ambientali è di tale pervasività che non residua nessuno spazio per intraprendere un'attività di ricerca che non essendo compiuta da un istituto scientifico ma da un'azienda estrattiva avrebbe avuto, come fine ultimo, l'estrazione di minerali attività certamente vietata dalle norme a tutela del Parco Regionale del Beigua che costituisce, per circa il 50% l'area interessata alla concessione. Peraltro il restante 60% interessa un "Sito d' Interesse Comunitario terrestre ligure" nel quale la priorità dichiarata è la conservazione."

RITENUTO PERTANTO

che le attività di ricerca proposte indirizzate all'individuazione, anche preliminare, di potenziali risorse minerarie, pur non avendo incidenza su componenti ambientali del territorio protetto, si configurano come attività di prospezione mineraria (ricerca di giacimenti di sostanze minerali, economicamente coltivabili) non solo non assimilabili alla ricerca scientifica propriamente detta ma anche finalizzate ad un'attività incompatibile con le norme del Piano Integrato del Parco come lo sfruttamento del sottosuolo per la ricerca e l'estrazione del titanio e dei minerali ad esso associati;

che la suddetta Sentenza del TAR, tutt'ora valida, di fatto impedisce di procedere con attività il cui fine ultimo non è conforme con le norme del Piano Integrato del Parco;

che le considerazioni contenute dell'Allegato A sono tese a dimostrare come lo svolgimento delle attività di ricerca, per come descritte dalla Società proponente, appaiono non funzionali ad ottenere i risultati scientifici descritti;

che la mancata sottoscrizione da parte della C.E.T. S.r.l. del Modulo di richiesta ricerca e monitoraggio previsto dal "Regolamento del Parco per la ricerca e il monitoraggio" fa presupporre la mancanza dei requisiti richiesti dall'Ente Parco per poter effettuare le indagini sul campo proposte;

RITENUTO INFINE, per le suddette motivazioni, di esprimere parere negativo nell'ambito della

conferenza dei servizi istruttoria regionale convocata ai sensi dell'art. 14, c.1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. con svolgimento previsto in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14Bis della stessa legge, in merito all'istanza di "permesso di ricerca per materiali solidi (titanio, granato e minerali associati) sulla terraferma denominato "Monte Antenna" nei Comuni di Urbe e Sassello (SV), presentata dalla Compagnia Europea del Titanio – CET s.r.l.;

VISTO l'art. 24, comma 3 dello Statuto dell'Ente, approvato con deliberazione n. 14 del 24.03.2011 ;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse soprariportate che costituiscono parte integrante della presente determinazione;
2. di approvare l'allegato A alla presente determinazione, come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di esprimere parere negativo nell'ambito della conferenza dei servizi istruttoria regionale convocata ai sensi dell'art. 14, c.1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. con svolgimento previsto in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14Bis della stessa legge, in merito all'istanza di "permesso di ricerca per materiali solidi (titanio, granato e minerali associati) sulla terraferma denominato "Monte Antenna" nei Comuni di Urbe e Sassello (SV), presentata dalla Compagnia Europea del Titanio – CET s.r.l.;
4. di inviare copia del presente provvedimento al Settore Tutela del Paesaggio, Demanio marittimo e Attività Estrattive – Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e trasporti della Regione Liguria.

Varazze, 13 Gennaio 2021

IL DIRETTORE
(Arch. Maria Cristina Caprioglio)
firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all'Albo on line dell'Ente Parco del Beigua il giorno 13/01/2021 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Varazze, 13/01/2021

IL DIRETTORE
(Arch. Maria Cristina Caprioglio)
firmato digitalmente